

PRATICA

CLIENTE :

SMO VILLAGE APS

OGGETTO:

NUOVO STATUTO

VERBALE ASSEMBLEA

☒

☐

NUOVO STATUTO

☒

☐

DSAN CONFORMITA

☒

☐

DELEGA ALLA PRESENT.

☒

☐

CASELLA PEC

☒

☐

INVIO PEC ADR

☒

☐

RICEVUTA REGISTRAZ.

☐

☐

RITIRO ORIGINALI

☐

☐

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata **"SMO Village Associazione Culturale"**, con sottotitolo **"Spazi Mentali Occupati"** di seguito denominata "associazione", con sede in via Dei Peligni 107, Pescara (PE).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e diventerà **" SMO Village A.P.S."**.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di



una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art.5, comma 1.

In particolare l'associazione SMO Village A.P.S. intende svolgere le seguenti attività:

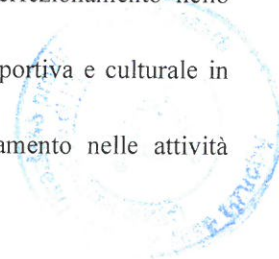
- realizzare spettacoli teatrali;
- gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività;
- gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;
- organizzare congressi, convegni, esposizioni, mostre tematiche, conferenze, seminari ed altre attività destinate alla valorizzazione di iniziative e proposte che interessino i soci;
- promuovere ed organizzare seminari e corsi d'aggiornamento, di informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche ed imprenditoriali nella cultura, nello spettacolo, nel turismo e nella promozione del prodotto italiano all'estero, anche per gli aspetti tecnici;
- svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione

gratuita di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri nei settori di interesse (anche online), rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci;

- organizzare concorsi per l'assegnazione di premi e riconoscimenti;
- creare un Comitato Scientifico;
- realizzare, mantenere e aggiornare siti e portali web, che garantiscano la comunicazione con i soci e con l'esterno, la gestione tecnica dei concorsi online e ogni attività diretta al raggiungimento dei fini associativi;
- per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione;
- per raggiungere gli scopi che si propone, l'associazione può partecipare a livello nazionale o internazionale ad organismi, società pubbliche o private, promuovere circoli, affiliare artisti, produttori ed operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche che ritenga utili al proprio fine sociale; può promuovere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

L'Associazione SMO Village A.P.S. si prefigge le seguenti finalità:

- lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione dell'attività teatrale ed attoriale in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello stato italiano ed a livello internazionale;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica teatrale, attoriale, musicale, balletto, regia, sportiva e culturale in genere, nonché organizzare corsi d'istruzione tecnica e di coordinamento nelle attività istituzionali;
- favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso, iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole,



istituzioni ecclesiali, ecc.;

- valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, **non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge**. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di



quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo .

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it is a circular blue ink stamp, which appears to be an official seal or stamp of the association, though the text within it is illegible.

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

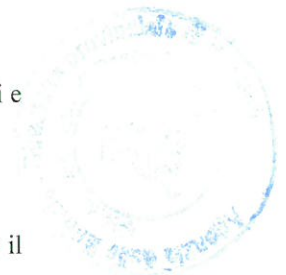
L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,



revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per

Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it is a blue circular stamp, partially overlapping the text of the previous paragraph. The stamp contains the text "Provincia di..." and "Comune di..." in a circular arrangement around a central emblem.

tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo,



amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

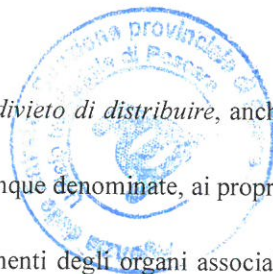
ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)



L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

quali designati da ciascuna delle parti ed un terzo, con funzioni di presidente, designato dai primi due arbitri o, in difetto, dal giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà il lodo secondo diritto ed equità, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

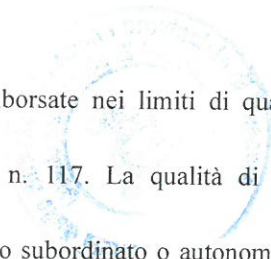
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini



L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con accesso al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con l'Organo di Amministrazione.

ART. 18 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei

dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



S . M . O . VILLAGE

SPAZI MENTALI OCCUPATI

Associazione Culturale Teatrale

Sede Legale VIA DEI PELIGNI N. 107 65100 - PESCARA (PE)

Partita IVA 01767430687 - Codice Fiscale 91079580683

Bollo assolto con
F24 nel 2-05-24

VERBALE ~~DELLA~~ DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 28 aprile alle ore 21:00 presso la sede sociale dell'associazione, in Pescara Via Dei Peligni 107, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione SMO VILLAGE "SPAZI MENTALI OCCUPATI"

E' chiamato a presiedere la riunione il Sig. MANCINI GIAMPIERO ed a fungere da Segretario la Sig.ra Anna Cipollone.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea **IN SECONDA CONVOCAZIONE**, dichiara pertanto che l'Assemblea deve ritenersi pienamente regolare e valida e l'invita a discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto economico finanziario al 31/12/2023
2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e per richiedere l'iscrizione nel RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale;
3. Elezioni Presidente e consiglio direttivo per il quadriennio 2024/2028 ;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che all'assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, è presente un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione. Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione rendiconto economico finanziario al 31/12/2023;

Il Presidente dell'assemblea dopo aver illustrato l'attività svolta dall'associazione nel corso dell'esercizio finanziario chiuso ed i progetti programmati per l'anno 2024 da lettura del rendiconto economico finanziario al 31/12/2023. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il rendiconto economico finanziario al 31/12/2023

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno

2) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e per richiedere l'iscrizione nel RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale;

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso a contributi, ecc.. Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: SMO VILLAGE. La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione APS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: SMO VILLAGE Associazione di Promozione sociale Ente del terzo Settore Associazione (in sigla SMO VILLAGE APS). Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al RUNTS.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno :

3) Elezioni Presidente e consiglio direttivo per il quadriennio 2024/2028

Il presidente informa l'assemblea che il direttivo è il presidente in carica ritengono necessario, alla luce del nuovo statuto provvedere al rinnovo delle cariche sociali.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti eleggono per acclamazione alla carica di Presidente il Sig. GIAMPIERO MANCINI e quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo i signori:

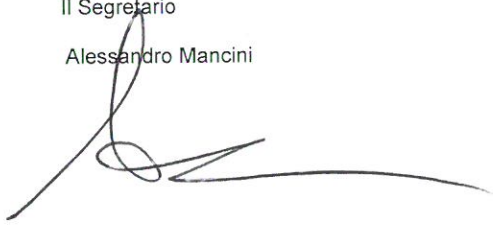
Alessandro Mancini e Anna Cipollone.

Il Sig. GIAMPIERO MANCINI ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico, anche i nuovi componenti il consiglio direttivo presenti all'assemblea ringraziano per la fiducia accordata ed accettano l'incarico, nominando contestualmente alla carica di Vice presidenza Alessandro Mancini e assegnando le funzioni di tesoriere al nuovo presidente Giampiero Mancini.

Alle ore 21,00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

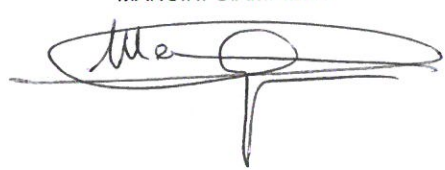
Il Segretario

Alessandro Mancini



Il Presidente

MANCINI GIAMPIERO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI

PERCARRA

Ufficio TrIBUTARIO di Pescara
Piazza Italia, 10 - 66121 Pescara

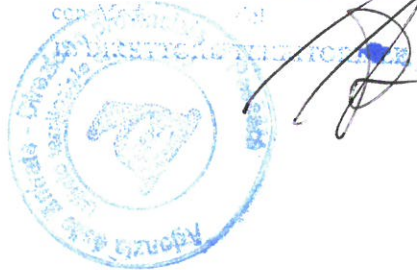
..... originale dell'atto qui

registrato il 22-07-24 al

n. 771 serie III

Vercati Euro 232,00

(duecento + ventadue / 100)





DELEGA ALLA PRESENTAZIONE/ TRASMISSIONE

Il Sottoscritto:	Mancini Giampiero
Codice fiscale	MNCGPR72E30G482S
Nato a	Pescara (PE)
Il	30/05/1972
Residente a	Pescara (PE)
in	Via Cipriani 6

DELEGA

La Società **Assioma Consulting Stp a rl** con sede in via Federico Fellini, n. 25 - Spoltore - Pescara, Codice Fiscale, Partita Iva e n.ro di Iscrizione al Registro Imprese di Chieti-Pescara 02078220684 Iscritta al n. 3 della sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara **Mail:** staff@assiomasrl.it **Tel.:** 085 4216789 - 085 7996267 **Pec.:** assiomaconsulting@pec.it

In persona di Dott. Fabrizio Scocchia nato ad Atri (TE) il 27/06/1968 Cod. Fiscale SCCFRZ68H27A488W

Cell: 347 0793457 **Mail:** f.scocchia@assiomasrl.it

alla presentazione tramite Pec del seguente atto:

REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STATUTO ASSOCIAZIONE

Spoltore

16/5/2024

FIRMA

Assioma Consulting Società tra Professionisti a r.l.

Via Federico Fellini, n. 25 - 65010 - Spoltore - Pescara
Codice Fiscale, Partita Iva e n.ro di Iscrizione al Registro Imprese di Chieti-Pescara 02078220684
Iscritta al n. 3 della sezione speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara
Mail: staff@assiomasrl.it **Tel.:** 085 421 67 89 - 085 799 62 67 **Pec.:** assiomaconsulting@pec.it

REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a:	<i>MANCINI GIAMPIERO</i>
Codice fiscale	MNCGPR72E30G482S
Nato/a a	<i>PESCARA</i>
Il	<i>30/05/1972</i>
Residente a	<i>PESCARA</i>
in	<i>VIA CIPRIANI 6</i>
Numero di telefono	<i>3773234960</i>
Indirizzo mail/pec	<i>smolabmail@gmail.com</i>

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

- ✓ di essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la registrazione;
- ✓ la conformità all'originale dell'atto presentato per la registrazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

Si impegna a depositare l'atto in originale e gli eventuali allegati al termine del periodo emergenziale.

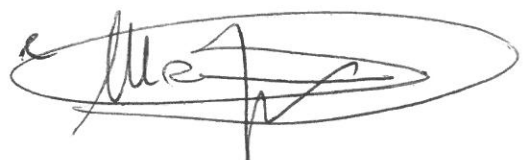
Chiede che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell'Ufficio venga inviata all'indirizzo e-mail/PEC sopra indicato, gestito dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs.101/2018, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

PESCARA, LI *16/9/2024*

Firma



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPE UT PESCARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 771
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 28/04/2024 REGISTRATO IL 22/05/2024
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000771

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91079580683 SMO VILLAGE ASS CULTURALE
 ID. TELEMATICO: TAU24L000771000DD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	32,00
TOTALE	232,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 91079580683

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 PROT 50800 DEL 16/05/2024

S . M . O . VILLAGE

SPAZI MENTALI OCCUPATI

Associazione Culturale Teatrale

Sede Legale VIA DEI PELIGNI N. 107 65100 - PESCARA (PE)

Partita IVA 01767430687 - Codice Fiscale 91079580683

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggetto: Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria

I soci dell'associazione sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede sociale dell'associazione a Pescara in via Dei Peligni 107 per le ore 08:00. del 28 aprile e, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione rendiconto economico finanziario al 31/12/2023
2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
3. Elezioni Presidente e consiglio direttivo per il quadriennio 2024/2028
4. Varie ed eventuali

L'assemblea sarà validamente costituita, a norma di statuto, con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci. Nel caso il numero legale non venisse raggiunto, l'assemblea si intende convocata in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, per le ore **21:00 del 28/04/2024** nella stessa sede e con il medesimo ordine del giorno.

Data, 10-04-2024

Il Presidente

MANCINI GIAMPIERO.



